COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 2° SETTORE

(FINANZE E CONTABILITA')

Numero 17 del 07-10-20	N. Registro Generale

OGGETTO:
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO D'IMPOSTA 2020.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

PREMESSO che

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- l'art.1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019,n.160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito con decorrenza 01.01.2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) – unificando di fatto IMU e TASI (quest'ultima oggetto di definitiva abolizione), facendo salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti - TARI;

VISTO il comma 5 dell'art. 107 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che i Comuni possono, in deroga all'art. 1 comma 654 e comma 683 della Legge n. 147/2013 , approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i Costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019**, può** essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

VISTA la deliberazione consiglio comunale n. 5 del 03.07.2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 12 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con la precisazione che:

a) le tariffe TARI per l'annualità 2019, sono state determinate avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, tuttora in vigore a seguito della proroga disposta dall'articolo 1, comma 38, della legge 205/2017, utilizzando il metodo semplificato. Tale metodo di calcolo della tariffa prevede sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche la determinazione della sola quota fissa;

b) con l'utilizzo del metodo semplificato non vi è alcun obbligo di fare riferimento alle categorie previste dall'allegato al DPR n. 158/1999 ma è l'ente che provvede autonomamente individuando categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

RICHIAMATA la deliberazione consiglio comunale n. 24 del 29.09.2020 avente ad oggetto "*Applicazione delle riduzioni tassa rifiuti (TARI) 2020 in conformità alla deliberazione ARERA 158/2020-Differimento scadenze-Provvedimenti*" con la quale, alla luce dell'Emergenza epidemiologica da Covid-19:

1. è stato previsto un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza e pertanto è stato previsto di riconoscere, al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19, su istanza di parte, una riduzione pari al 18,50 % dell'imposta TARI dovuta in relazione all'annualità 2020 per le seguenti tipologie di utenze:

- attività di utenze non domestiche, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) della deliberazione ARERA 158/2020, enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione

- attività di utenze non domestiche, indicate nella Tabella 1b dell'Allegato A) della deliberazione ARERA 158/2020 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi, o con altri atti assunti dalle autorità competenti;

- attività di utenze non domestiche richiamate nella Tabella 2 dell'Allegato A) della stessa deliberazione, che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopracitati, in base ai giorni di chiusura;

2. è stato disposto che il versamento della tassa rifiuti venga ripartito in due rate con scadenza al 20 ottobre 2020 e al 30 novembre 2020 ed il riconoscimento della riduzione agli aventi diritto sulla base delle tariffe anno 2020 con la liquidazione della seconda rata a conguaglio.

VISTO il Decreto Ministero Economia e Finanze del 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2020 con il quale a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Per quanto riguarda l'annualità 2020, la Struttura di gestione effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata dall'ente impositore. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli

importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO CHE la Provincia di Fermo ha confermato la misura della TEFA nel 5% del prelievo TARI;

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiglio comunale n. 8 del 03.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione del ruolo della componente TARI per l'anno 2020 e la lista di carico che sulla base delle tariffe approvate nei termini di legge presenta le seguenti risultanze finali: Importo tassa euro 195.118,17=, Importo addizionale provinciale euro 9.756,93= per un importo complessivo di euro 204.879,00 (determinato con arrotondamenti positivi/negativi per complessivi € 3,90=)

VISTI:

- la legge n. 449/97 art. 24, in merito alla formazione dei ruoli;

- l'art. 52 comma 5 lettera d del D.Lgs. n. 446/97, in merito al visto di esecutività sui ruoli;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D.L.vo n.267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

2) di approvare, salvo conguaglio TARI 2020, e in ottemperanza alle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020 con deliberazione n. 5 del 03.07.2020, il ruolo principale Tari della componente TARI 2020 e la lista di carico per l'anno 2020 relativo a n. 1165 contribuenti, le cui risultanze sono così rappresentate:

ruolo TARI 2020 comprensivo della TEFA al 5% dovuto alla Provincia, pari ad € 204.879,00 da porsi in riscossione in due rate come da DCC 24 del 29.09.2020, alle seguenti scadenze:

➢ 1^ rata e/o unica entro il 20.10.2020;

➢ 2^ rata..a saldo entro il 30.11.2020

3) di dare atto che l'importo complessivo del ruolo potrà essere oggetto di modifiche a seguito di nuove denunce in corso d'anno ed eventuali cancellazioni;

4) di dare atto che in relazione alla deliberazione consiglio comunale n. 24 del 29.09.2020 potrà essere riconosciuta, su istanza di parte, e con la liquidazione della seconda rata a conguaglio, una riduzione di importo pari al 18,50% di quanto dovuto per l'annualità 2020 per l'emergenza da COVID-19 per le utenze non domestiche così come indicato nella deliberazione stessa;

5) di precisare che l’introito del ruolo è previsto nella parte Entrata al Titolo I tipologia 101 Categoria 51 Capitolo 50 Tassa rifiuti “Tari” – Piano dei Conti 1.01.01.51.001 del Bilancio 2020 – Gestione Competenza.

6) di dare atto che il TEFA è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 504/1992, e alla tariffa avente natura corrispettiva.

7) di rendere esecutivo il ruolo a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera "d" del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97 e s.m.i..

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Rossi Daniela – Responsabile del 2^ Settore.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Daniela Rossi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 07-10-2020

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dr.ssa Daniela Rossi

UFFICIO RAGIONERIA

IMPEGNO N. …….

LIQUIDAZIONE N. …….

MANDATO N. …….. DEL ……

Il sottoscritto Responsabile del Settore, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

1. È stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30-10-2020 al 14-11-2020, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, senza reclami;

Dalla Residenza Comunale, li 16-11-20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Daniela Rossi